

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI  
Ord. Università  
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOLZI  
Ord. Università  
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI  
Ord. Università  
di Firenze

FRANCESCO MORANDI  
Ord. Università  
di Sassari

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI  
Ord. Università  
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI  
Ord. Università  
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI  
Ord. Università  
di Firenze

FRANCESCO MORANDI  
Ord. Università  
di Sassari

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Volume CCXXXIII  
Fascicolo 4 - 2013



Mucchi Editore

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.  
Via Emilia est, 1741 - 41122 - Modena  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)  
[info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[pinterest.com/mucchieditore](https://pinterest.com/mucchieditore)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2013

Stefan Mückl\*

## **PRESUPPOSTI STORICO-CULTURALI DEL DIRITTO**

Riflessioni in occasione della presentazione del libro “Diritti e Popoli in Giovanni Paolo II. Principi fondamentali e prospettive future” da Libero Gerosa\*\*

I. È una coincidenza felice poter presentare il libro “Diritti e popoli in Giovanni Paolo II” di Libero Gerosa proprio nella festa liturgica del beato – e fra poco santo – Papa polacco.

35 anni fa cominciò il suo ministero petrino – e sicuramente riecheggia ancora in tutti noi la sua omelia con quell’appello incoraggiante “non abbiate paura”. Allora c’erano dei motivi per avere paura e per essere preoccupati: basta ricordare la situazione geopolitica in Europa, la situazione dei diritti umani, in particolare la soppressione della libertà religiosa in vaste parti del continente e la situazione della Chiesa in tanti paesi.

Sappiamo oggi com’è andata la storia e quali sono i risultati del pontificato di Giovanni Paolo II: la caduta della cortina di ferro, il recupero della libertà della Chiesa e della libertà religiosa nell’intero continente europeo.

S’intende che le idee e le convinzioni che sono alla base di questo sviluppo storico non si limitano a essere di stampo politico ma presentano una ricchezza e profondità teologica e giuridica. Quanto alla libertà religiosa e all’incontro fra Chiesa e società civile nell’attualità, è superfluo ricordare la posizione decisiva tenuta dall’allora cardinal Wojtyła nelle discussioni

---

\* L’autore è professore di Diritto Pubblico presso l’Albert-Ludwigs-Universität a Friburgo/Brisgovia e professore visitante di Diritto Ecclesiastico dello Stato presso la Pontificia Università della Sante Croce a Roma.

\*\* Presentazione presso la Pontificia Università della Sante Croce, Roma, 22 ottobre 2013. - Si mantiene il carattere della conferenza, con l’aggiunta di alcune note in calce.

nel Concilio Vaticano II, in particolare sulla costituzione pastorale *Gaudium et spes*.

Anzi, si può affermare con tutta ragione che, come ultimi frutti di questo Concilio, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II la dottrina conciliare sia giunta al suo compimento. L'introduzione nel breviario alla festa liturgica di oggi elenca tre esempi del *ditissimum Magisterium* del beato papa: il catechismo della Chiesa Cattolica e le due grandi codificazioni del diritto canonico, il codice latino del 1983 e quello orientale del 1990.

Concentrandomi sull'ultimo aspetto vorrei segnalare l'epiteto con il quale Libero Gerosa identificava Giovanni Paolo II: il legislatore. Forse pur non essendo la prima caratteristica nell'opinione generale – vengono in mente piuttosto attributi come “padre e pastore”, “mistico sul soglio pontificio”, “papa da un paese lontano” – è stato proprio questo: legislatore. Anzi autore di un insieme primordiale di legislazione che ha meritato, come ci ricorda Libero Gerosa (ed io lo condivido pienamente), la classificazione di un nuovo “Corpus Iuris Canonici” composto dai due codici e dalla “Pastor bonus” sull'organizzazione della Curia romana.

Questa dimensione del pontificato di Giovanni Paolo II è stata oggetto di studio da parte del nostro autore già da qualche tempo<sup>1</sup>. Perciò gli siamo particolarmente grati per la sua pubblicazione attuale e siamo lieti di poterla presentare oggi, in quanto sintetizza e approfondisce l'argomento.

Ovviamente il voler descrivere tutto il percorso del libro supera tanto le possibilità quanto le finalità di una brevissima presentazione. Mi prendo perciò la libertà di scegliere tra le tante riflessioni ciò che, a mio avviso, è d'interesse particolare per le relazioni fra Chiesa e società moderna nell'attualità, innanzitutto tenendo conto i fondamenti e gli sviluppi storici della legislazione di Giovanni Paolo II, ossia la fedeltà ai do-

---

<sup>1</sup> “Tutela dei diritti umani e identità del popolo nel Magistero di Giovanni Paolo II”, G. MARENGO, J. PRADES LOPEZ, G. RICHI ALBERTI (a cura di), in *Sufficit Gratia Tua. Miscellanea in onore del Cardinale Angelo Scola*, Venezia 2011, pp. 271-285; “Giovanni Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture”, in *Atti del Convegno di studio*, a cura di Libero Gerosa, Città del Vaticano, 2013, pp.33-48.

cumenti del Concilio Vaticano II nell'insieme della tradizione della dottrina cristiana. Detto in altro modo e con le parole di papa Benedetto XVI, molto opportunamente citate dal nostro autore: "ermeneutica del rinnovamento nella continuità"<sup>2</sup>.

II. Nella sua esposizione, Libero Gerosa ci propone come guida un approfondimento tridimensionale, vale a dire (1) le coordinate di una nuova ermeneutica canonistica, (2) la tutela dei diritti umani e dell'identità del popolo e (3), la laicità, le religioni e il bene comune di una società civile.

Sono perfettamente d'accordo con detta sistemazione, ma dopo la lettura e la riflessione mi è venuta in mente un'altra tripartizione che forse ci può aiutare a cogliere nella loro complessità gli aspetti dell'attività di Giovanni Paolo II, legislatore e ispiratore; una tripartizione che non si contrappone affatto a quella proposta da Libero Gerosa, ma le è probabilmente complementare.

Abbiamo a un primo livello il papa legislatore, autore del menzionato nuovo *Corpus Iuris Canonici*.

Si aggiunge subito l'avvocato dei diritti umani o fondamentali, in particolare della libertà religiosa, avvocato – e questo mi sembra l'aspetto innovativo – non soltanto a favore della Chiesa stessa ma della validità della libertà senza condizioni, sempre e dappertutto; detto in una parola: della sua universalità.

Così giungiamo a un terzo aspetto: Giovanni Paolo II ammonitore, ammonitore delle dimensioni profonde del diritto che non sono nate dal *big-bang* di un legislatore concreto, ma che si devono ai presupposti storico-culturali che il legislatore – ogni legislatore – deve rispettare, sempre che intenda stabilire un ordinamento giusto.

---

<sup>2</sup> Benedetto XVI, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2012, in AAS 104 (2012), pp. 103-107, p. 106; già prima nel *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in AAS 98 (2006), pp. 40-53, p. 46.

III. Vorrei illustrare ed esemplificare ciò, facendo qualche riflessione su due concetti chiave, controversi e discussi lungo l'epoca moderna e ancora attuali, concetti anche trattati ampiamente da Libero Gerosa: la libertà religiosa e la laicità.

1. Come noto, la dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II *Dignitatis Humanae* segna il punto finale di una discussione lunga e complessa sull'argomento. Non è questa la sede per riprodurre le tappe dello sviluppo e la rispettiva discussione scientifica. Ma si deve evidenziare che la dichiarazione conciliare ha recuperato e generalizzato un aspetto sempre presente nella dottrina cristiana: il valore della fede libera e l'inutilità della fede forzata. L'idea del *Lasciate che l'una (zizzania) e l'altro (grano) crescano insieme fino alla mietitura*<sup>3</sup> si rispecchiava nell'assioma del Decreto *ad fidem nullus est cogendus*<sup>4</sup>. L'innovazione nel documento conciliare, col contributo notevole dell'allora arcivescovo di Cracovia, trova come fondamento la libertà religiosa che è la dignità della persona umana – un concetto originalmente cristiano<sup>5</sup>.

Malgrado tutti gli errori, confusioni e svolgimenti vacillanti rimane la conclusione immancabile che l'idea della libertà religiosa e di coscienza è nata e cresciuta sull'humus cristiano, vale a dire, nei paesi caratterizzati dal cristianesimo di Europa e America settentrionale, rivendicata e ottenuta da cristiani basandosi su argomenti ispirati dal cristianesimo (sebbene, a volte, combattuta da istituzioni cristiane). Il contrasto si evidenzia facendo un paragone universale: in nessun'altra religione del mondo e in nessun'altra regione del mondo si è sviluppata una riflessione intellettuale così ampia e profonda sulla libertà religiosa e di coscienza e tantomeno si è giunti in pari modo alla sua realizzazione.

---

<sup>3</sup> Mt 13,30.

<sup>4</sup> Graziano, *Decretum*, pars II, c. 23 q. 5, c. 33. - Cfr. c. 1351 CIC/1917 e c. 748 § 2 CIC/1983.

<sup>5</sup> Si ricordi della preghiera tradizionale nell'offertorio della Santa Messa: *Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabiliter reformasti...*

2. La laicità, ossia la separazione fra potere temporale e potere spirituale, è uno dei concetti più controversi nella storia moderna. Basti un breve sguardo retrospettivo.

Due mesi dopo l'approvazione della *Legge di separazione* del 9 dicembre 1905, papa Pio X si rivolse nell'enciclica *Vehementer Nos* alla Chiesa in Francia. La posizione presa dal Magistero della Chiesa fu inconfondibile: *civitatis rationes a rationibus Ecclesiae segregari oportere, profecto falsissima maximeque perniciosa sententia est*<sup>6</sup>. Con questo verdetto proseguì Pio X la linea già segnalata da Pio IX nel *Syllabus Errorum* con la condanna della proposizione *Ecclesia a statu statusque ab Ecclesia seiungendus est*<sup>7</sup>.

Esattamente novantanove anni più tardi, il papa regnante si rivolse di nuovo ai vescovi francesi. Ma ciò che scrisse Giovanni Paolo II, sei settimane prima della sua scomparsa, in occasione del centenario della detta legislazione francese può provocare stupore quando si legge: "Il principio di laicità... se ben compreso, appartiene anche alla Dottrina Sociale della Chiesa"<sup>8</sup>. Così lo spiega il Magistero seguente con più dettagli: dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa<sup>9</sup> fino a papa Benedetto XVI che ha ripreso parecchie volte l'espressione della "sana laicità"<sup>10</sup> coniata già dal papa Pio XII nel 1958<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Epistola Encyclica SS. D. N. Pii div. prov. PP. X ad Archiepiscopos, Episcopos universumque clerum et populum Galliae *Vehementer Nos*, 11 febbraio 1906, in ASS 39 (1906), pp. 3-16, p. 5.

<sup>7</sup> Proposizione n. 55 che, a volta sua, fu già condannata nell'allocuzione *Acerbissimum* del 27 settembre 1852.

<sup>8</sup> Lettera di Giovanni Paolo II a Mons. Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux, Presidente della Conferenza dei Vescovi di Francia e a tutti i vescovi di Francia, 11 febbraio 2005, in AAS 97 (2005), pp. 306-313, p. 307.

<sup>9</sup> Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, nn. 571-572.

<sup>10</sup> *Discorso ai partecipanti al Convegno nazionale promosso dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani*, 9 dicembre 2006, veda stralci in *L'attività della Santa Sede nel 2006*, Città del Vaticano 2007, pp. 480-481, p. 480; *Discorso nell'inaugurazione del Convegno "Gesù è il Signore. Educare alla fede, alla sequela, alla testimonianza"*, 11 giugno 2007, in AAS 94 (2007), pp. 678-686, p. 685; *Discorso nell'incontro ufficiale con i membri del Governo, del Congresso e del Corpo Diplomatico in occasione della visita pastorale alla diocesi di San Marino-Montefeltro*, 19 giugno 2011, in AAS 103 (2011), pp. 678-681, p. 679.

<sup>11</sup> *Discorso ai marchigiani residenti in Roma*, 23 marzo 1958, in AAS 50 (1958), pp. 216-220, p. 220.

IV. Da questo punto di partenza la relazione fra la Chiesa e lo Stato costituzionale moderno è pacifica. Ma rimane la questione su come si fondi il diritto in una società che non possiede più un'*apparente* base comune sulla quale si possa costruire il suo ordinamento, sia la società di uno Stato sia quella, questione più complessa ancora, di quell'ente che si chiama *Unione Europea*.

Ordinamenti costituzionali moderni, siano essi quelli dello Stato nazionale o quelli delle Unioni sopranazionali, come l'Unione Europea, sono senza dubbio secolari: legittimazione ed organizzazione del potere politico non risultano dalle razionalità religiose, ma da quelle secolari. La legittimazione e l'organizzazione del potere politico, a loro volta, compresi in concetti giuridici a volte troppo ampi e perciò suscettibili d'interpretazioni ("dignità umana", "vita umana", "libertà"), sorgono da radici culturali (e giuridiche) che non possono essere tagliate da persone soggette al diritto: il diritto è in nessun modo il mero risultato di una decisione presa arbitrariamente, che potrebbe essere anche diversa, ma è il risultato di condizioni storico-culturali (e con ciò: anche religiose). Fa parte dei nessi di origine del diritto che condizioni dell'ambito vitale effettivo vengano assimilate e formate secondo tali criteri. Se a essi ricorre la Costituzione, essi valgono perché sanciti dalla Costituzione stessa. Può risultare vero che tale contenuto sia nutrito da determinati nessi storici, culturali e religiosi, ma questo contenuto riconosciuto e voluto dalla Costituzione può anche essere modificato successivamente, in via interpretativa.

Una tale modifica non è generalmente impedita allo Stato, in quanto costituisce una conseguenza della sua sovranità; ma essa deve essere adottata attraverso una riforma della Costituzione. Ma pure in tal caso il prezzo sarebbe troppo alto: il distacco dalle radici storico-culturali del diritto sarebbe una rivoluzione culturale nell'ambito del diritto stesso.

Rimarrebbe aperta in particolare la questione su come, in tal caso, si potrebbe definire positivamente un ordinamento politico. Ci si trova di fronte al dilemma basilare che un ordinamento politico necessiterebbe di fondamenta e valori solidi che – per poter garantire la sua sopravvivenza – dovrebbe-

ro andare oltre le esigenze del momento, ma che non riesce ad ottenere dalla sua propria perfezione – non nel caso in cui la premessa sia quella del liberalismo. Un esempio di tale difficoltà fondamentale è proprio il processo costituente europeo: nonostante gli immensi e incontestabili vantaggi delle opere di unificazione europea per la vita quotidiana del cittadino, la popolarità delle istituzioni europee e del progressivo avanzamento dell'integrazione europea rimangono persistentemente limitati. Inoltre l'accettazione del processo costituente sembra essersi ribaltata: l'entusiasmo per l'idea europea degli anni 50 ha ceduto il passo, sin dai primi anni 90, allo scetticismo e alla diffidenza. Ciò è dovuto alla forza persistente dei legami con lo Stato nazionale?

Ovvero possiamo individuare almeno una ragione nel fatto che la creazione primariamente di un ordinamento di funzionamento incentrato sugli ambiti dell'economia e della moneta non sia in grado di creare la necessaria identificazione per un ente comune – e in particolare non lo è quando tale ordinamento di funzionamento s'imbatta in una crisi, come nelle attuali difficoltà economiche? E viceversa: gli sforzi intrapresi dalle istanze europee per effettuare una descrizione dell'obiettivo dell'opera di unificazione si sono mostrati sufficientemente solidi? O questi sforzi non vengono forse generalmente interpretati come un tentativo di minimizzare le radici storico-culturali, e in particolare quelle di origine religiosa?<sup>12</sup>

V. Al riguardo, troviamo stimoli, formulati come domande o come affermazioni, nel ricchissimo magistero di Giovanni Paolo II. Libero Gerosa ci offre nel suo libro il discorso pronunciato a Santiago de Compostela nel 1982<sup>13</sup>. Vorrei brevemente aggiungere due altre citazioni, una si riferisce alla Francia, l'altra invece alla Germania.

---

<sup>12</sup> Si veda anche Joseph H.H. WEILER, *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Milano, 2003.

<sup>13</sup> *Op. cit.*, p. 33.

“Allora permettetemi... di domandarvi: Francia, figlia primogenita della Chiesa, sei tu fedele alle promesse del tuo battesimo? Permettetemi di chiedervi: Francia, figlia della Chiesa ed educatrice di popoli, sei tu fedele, per il bene dell'uomo, all'alleanza con la sapienza eterna?”<sup>14</sup>.

“Le democrazie autentiche o presunte di oggi derivano il potere dei loro governi eletti innanzitutto dalla sovranità del popolo. Tuttavia molte di esse vincolano l'uso dell'autorità dello Stato e la configurazione della vita pubblica anche – almeno secondo la lettera – ad una serie di valori e diritti fondamentali, che accolgono nelle loro costituzioni. Spesso viene anche menzionata esplicitamente la responsabilità davanti a Dio e ai comandamenti fondamentali. Ma simili affermazioni hanno valore solamente se non restano lettera morta!

Insieme al diritto alla libertà di religione anche l'osservanza di tutti i diritti fondamentali dell'individuo e di tutti i valori fondamentali per una convivenza degna dell'uomo, deve essere il fondamento imprescindibile per il futuro dell'Europa”<sup>15</sup>.

Davvero dobbiamo ringraziare Libero Gerosa per il suo libro “Diritti e popoli in Giovanni Paolo II” che non soltanto ci ricorda l'attività così fruttifera del beato Papa ma raggiunge una finalità scientifica e accademica che merita ogni lode: ci invita con la sua esposizione e i suoi pensieri alla riflessione personale.

---

<sup>14</sup> *Visita pastorale a Parigi e Lisieux, Santa Messa a Le Bourget (Parigi), Omelia*, 1 giugno 1980, in *AAS*, 72 (1980), pp. 716-723, p. 723.

<sup>15</sup> *Viaggio Apostolico in Germania, Santa Messa a Spira, Omelia*, 4 maggio 1987, in *AAS*, 80 (1987), pp. 327-335, pp. 332-333.

## *Abstract*

### **Historical-cultural presuppositions of law**

Law, providing that one intends to establish a fair legal order, is based on deep-rooted foundations, which we might even describe as historical-cultural presuppositions. This is exemplified on the basis of two key concepts of the modern age: religious freedom and secularism. These concepts derive from originally Christian ideas, and developed within the Christian cultural context, although their implementation over the centuries has proved a more complex matter.

The issue of what law is founded on in a society re-emerges today in the light of the constitutionalisation of the European Union. In this regard, the teachings of John-Paul II offer a number of reflections and stimuli worthy of the attention also of the civil legislator.



## INDICE DEL VOLUME CCXXXIII - 2013

Fascicolo 4

### **Miscellanea**

*Carlo Cardia*

L'obiezione di coscienza .....391

*Stefan Mückl*

Presupposti storico-culturali del diritto.....411

*Massimo Jasonni*

Mutualità.....421

*Geraldina Boni*

Martirio e diritto canonico.

Riflessioni sul caso di don Puglisi .....427

Nono Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert.

Sotto l'Alto Patronato del Presidente

della Repubblica Italiana.....513

# ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso. Si è aggiunta di recente la rubrica *Fondamenti di diritto europeo* che fornisce una ulteriore e nuova ragione del carattere interdisciplinare della Rivista.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato .doc) a: **rettorato@lumsa.it**. Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Non sono ammesse variazioni agli articoli dopo l’accettazione, riservata all’insindacabile giudizio della Direzione scientifica. Ogni articolo dovrà essere corredato di un riassunto in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendonsi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La pubblicazione di articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi in forma anonima, nel rispetto dell’anonimato dell’autore.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico .pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

**Recensioni segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.